

Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2003

del 22 ottobre 2002

Giusta l'articolo 1 capoverso 2 e l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e gli adeguamenti successivi.

Primo adeguamento

Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2003, tutte le rendite per superstiti e invalidi il cui versamento è iniziato nel corso del 1999. Il tasso d'adeguamento è dell'*2,6 per cento*.

Adeguamenti successivi

Gli adeguamenti devono effettuarsi nello stesso momento degli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Ultimo adeguamento: 1° gennaio 2002

Tutte le rendite per superstiti e invalidi versate nel corso del 1998 devono essere adeguate il 1° gennaio 2003. Il tasso d'adeguamento è fissato allo *0,5 per cento*.

Ultimo adeguamento: 1° gennaio 2001

Il 1° gennaio 2003 devono essere adeguate anche tutte le rendite per superstiti e invalidi versate per la prima volta prima del 1998. I tassi d'adeguamento appropriati divergono a seconda dei tassi applicati effettivamente al momento dell'ultimo adeguamento dell'1° gennaio 2001.

Anno della prima rendita	A titolo informativo		
	Publicazione	Tassi d'adeguamento applicati il 1° gennaio 2001	Adeguamento successivo il 1° gennaio 2003
1985–1995	19 dicembre 2000	2,7 %	1,2 %
1996	(FF 2000 5300)	1,4 %	1,2 %
1997		2,7 %	1,2 %
1985–1995	23 ottobre 2000	3,5 %	0,4 %
1996	(FF 2000 4553)	2,3 %	0,3 %
1997		3,6 %	0,3 %

22 ottobre 2002

Ufficio federale delle assicurazioni sociali